

Convertito in Legge il DL Milleproroghe

“La Valutazione di Sistema finalmente in dirittura d'arrivo?”

Il 26 febbraio il Senato ha approvato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225, già approvato dalla Camera il 25 febbraio us, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie e sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. Nella stessa giornata il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione in legge del decreto, con modificazioni.

LE NOVITA'

La Valutazione

La notizia più significativa per l'intero Sistema istruzione, e che sembra sottendere una scelta politica ben precisa, riguarda una nuova architettura del Sistema nazionale di valutazione. L'art. 2 demanda ad un Regolamento, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione dell'apparato, articolato: 1) *nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa(INDIRE), con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;* 2) *nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;* 3) *nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.*

Con questa disposizione ci auguriamo che riprenda finalmente vigore un efficace impianto di Valutazione del Sistema istruzione che, come abbiamo ribadito più volte, dovrebbe essere stato avviato da tempo: Valutazione e Autonomia sarebbero dovute andare di pari passo almeno dal 2000. Si parla della necessità di una valutazione di sistema degli istituti da quando è nata l'Autonomia con “*l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi*”. Questo, molto prima della ventata valutativa del Ministro Brunetta.

Questo regolamento sembra recuperare alcuni tasselli, omessi in questi anni: la Valutazione delle Scuole, dei docenti e della leadership professionale delle scuole. Si resuscita, l'INDIRE, che il precedente ministro aveva chiamato ANSAS. Desta un certo interesse, per le attese sulle modalità con cui verrà realizzata la riorganizzazione, all'interno del MIUR, “*della funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento*”. Certo, ci lascia perplessi che La relativa pianta organica rimanga quella già prevista dal DPR del 20 gennaio 2009, n. 17 e che per giunta *la riorganizzazione non comporti alcun onere a carico della finanza pubblica*. Se il modello che si vuole ricreare è quello dell'OFSTED inglese, è bene sapere che oggi, il governo di sua Maestà stanZIA almeno dieci volte il contributo che lo Stato italiano stanZIA per l'INVALSI..... Siamo alle solite.

Gli articoli che riguardano Scuola

Art. 2, comma 4-novies:

Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettori. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d'ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per le destinazioni all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.

Art. 2, comma 4-septiesdecies:

Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).

Art. 2, comma 4-octiesdecies:

Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

Art. 2, comma 4-noviesdecies:

Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l'apparato che si articola:

- a) nell'istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
- b) nell'istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
- c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 2, comma 54:

All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011."